



DI DARIO MONTANARO *

Sarà probabilmente l'ondata di caldo africano che nelle ultime settimane ha colpito il paese, ad aver convinto il presidente di Anc Marco Cuchel ad avere un'altra sortita che si può definire quantomeno fuori luogo e inconcludente. Nonostante il caldo però, l'Ancl conserva ancora adeguata intelligenza e razionalità. Pertanto si ritiene che l'ennesimo e inutile attacco di Anc ai Consulenti del lavoro e, in particolare, alla Fondazione Studi, sia l'ulteriore dimostrazione che il Dott. Cuchel vorrebbe tanto essere un consulente del lavoro! Ebbene l'Ancl si impegnerà per trovare un Consulente del lavoro che sarà disponibile ad ospitarlo in studio ed a fargli fare il praticantato per la professione di Consulente del lavoro e successivamente potrà fare l'esame di stato affrontando la verifica di

Il presidente Ancl Montanaro risponde al numero uno di Anc Cuchel

Sindacati a confronto

Serve dare priorità a formazione e competenze

competenza professionale su diversi temi e principalmente il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Onestamente, l'Ancl non comprende le ragioni reali per le quali la Anc, con assoluta regolarità, produce pubblici attacchi contro l'ordine professionale, così come fatto con il comunicato stampa dello scorso 30 giugno sulla questione relativa al commento che, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha elaborato su una sentenza di cassazione relativa all'abusivismo professionale nell'ambito delle prestazioni di consulenza del lavoro. Non esiste alcuna interessante risposta di merito, sul comunicato stampa di Anc, viene solo da affermare che sarebbe ormai maturo il tempo che Anc ed i «commercialisti di area lavoro» si capacitassero del fatto che loro non sono consulenti del lavoro, al massimo possono essere autorizzati a svolgere l'attività di con-

solenza del lavoro.

Ora, non si ritiene necessario chiarire che la legge 12/1979 istituisce la professione di Consulente del lavoro e, pertanto, Anc non dovrebbe essere ossessionata dalla legge istitutiva di un ordine professionale diverso da quello in cui sono iscritti i suoi associati, ma si ritiene, soprattutto, che siano ben altri i problemi e i legittimi interessi dei Commercialisti che sono fieri di essere iscritti al proprio ordine; salvo il caso in cui il dott. Cuchel non voglia sostenere che la Anc si occupa solo dei commercialisti che fanno consulenza del lavoro e pertanto dovrà preoccuparsi di cominciare a sgombrare all'interno di questa area perché è noto come nella stessa si stiano moltiplicando le iniziative associative che, evidentemente, aggiungono un'ulteriore minuscola sigla associativa al già numeroso gruppo di piccole realtà sindacali che caratterizzano il sistema di rappresentanza dei commercialisti. Sarebbe

utile, magari, preoccuparsi di come professionisti che svolgono consulenza del lavoro non abbiano alcun obbligo di Fco sulle materie legate all'amministrazione del personale, al diritto del lavoro ed alla previdenza sociale. Un breve cenno sul metodo utilizzato dall' Anc. Ci si chiede a chi sarebbe rivolto il comunicato stampa del 30 giugno e quali finalità associative si propone se non quella di affermare l'ovvia circostanza che i commercialisti possono svolgere l'attività di consulenza del lavoro; in ragione di ciò ci permettiamo sommessamente di evidenziare al dott. Cuchel che coprire i bisogni della pancia dei commercialisti rappresenta una strategia sindacale di breve respiro e di scarsa utilità, infatti in tale maniera si possono suscitare simpatie ma non adesioni di menti pensanti.

L'Ancl ritiene che nell'ordine dei commercialisti vi siano tante menti pensanti ma, evidentemente, l'Ancl non comprende che esiste una

sede utile al confronto quale è quella della Confprofessioni; probabilmente il dibattito sarebbe comunque aspro ma avrebbe la peculiarità di essere sostanziale e non gridato a mezzo stampa oltre che utilmente articolato all'interno della confederazione che aggrega le esigenze di tutte le associazioni di rappresentanza delle professioni ordinarie.

In fondo dispiace aver impegnato lo spazio della pagina per discutere di quello che fanno altre associazioni ma evidentemente anche l'Ancl non è perfetta e certamente potrà migliorare.

* **Presidente Nazionale Ancl**

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

COSÌ È DECISO/ Anomalie di sistema

I rimedi alla vecchiaia

DI RENZO LA COSTA

Ora che mi godo la tanto attesa pensione, ripercorro spesso gli episodi che hanno costellato la mia onorata carriera di avvocato. Compreso purtroppo quello in cui mi fecero accomodare alla porta. Ricordo quel lavoratore trafelato con la lettera di contestazione disciplinare e la data dell'audizione che mi pregava per ogni e qualsiasi rimedio. Gli dissi «se proprio vogliono sentirsi, si sentiranno con la mia assistenza, e mi sentiranno». Ma l'agguerrito datore di lavoro mi fece accomodare gentilmente alla porta (non prima di avermi dato copia di una sentenza) sostenendo che non potevano sentire il lavoratore in mia presenza, semmai avrebbero potuto sentirlo con l'assistenza di un sindacalista. «Nel sistema delineato dall'art. 7, L. n. 300/1970, il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale esaurisce la tutela di legge,



non essendovi in esso alcun riferimento alla difesa c.d. tecnica assicurata da un avvocato, che è normalmente prevista solo per il giudizio e che può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base a valutazione discrezionale del datore, né ha alcun rilievo la circostanza che il lavoratore, per gli stessi fatti oggetto dell'iniziativa disciplinare sia chiamato a rispondere nell'ambito di un processo penale considerata la diversità della sfera di interessi, privati e pubblici, su cui incidono i due procedimenti, sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto legittimo, a fronte del rifiuto del ricorrente di procedere secondo le modalità ordinarie, il superamento da parte della Società di quella fase della procedura». (Cassazione, sentenza n. 9305 del 11 aprile 2017). Ora che sono in pensione, metto a frutto le mie conoscenze facendo il sindacalista. Anche perché, con il passare dell'età, non mi voleva sentire più nessuno.

I CONSULENTI DEL LAVORO SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Redditi 2017, ritenute da scomputare

Il decreto legge n. 193/2016 ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute subite a titolo di acconto per i redditi tassati per competenza modificando l'art. 22 del Tuir e l'art. 25-bis del dpr 600/1973. In buona sostanza il testo contenuto nel dl n. 193-2016 prevede, nel caso in cui le ritenute siano state operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente possa scegliere di:

- 1) detrarre le ritenute dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza dei redditi dichiarati;
- 2) detrarre le ritenute dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale le ritenute sono operate (applicando il principio di cassa). Pertanto, per fare un caso pratico, un agente di commercio, in occasione della redazione del modello redditi 2017. Potrà detrarre ancora nel periodo 2016 le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza se effettuate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso in cui le ritenute siano effettuate dopo la presentazione della dichiarazione è invece d'obbligo scomputarle nel periodo in cui sono state effettivamente operate).

In fase di redazione del modello redditi 2017 relativo al periodo d'imposta 2016 tali contribuenti potranno quindi portare in detrazione le ritenute che hanno subito ad inizio 2017 per redditi maturati nel 2016 ovvero, a loro scelta, potranno scomputare le ritenute nel modello redditi 2018 relativo al periodo 2017. Per meglio inquadrare la novella Legislativa appare anche necessario focalizzare i seguenti aspetti della tematica:

1) redditi per competenza: la novità con-

tenuta del decreto legge n. 193/2016 ha validità solo per la tipologia di questi redditi (agenti e rappresentanti di commercio, proccacciatori, imprese che hanno effettuato lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico, imprese che hanno effettuato prestazioni nei confronti di condomini ecc.);

- 2) redditi per cassa: non vale la regola di cui sopra in quanto nel caso di specie il momento per detrarre la ritenuta d'acconto subita coincide con l'incasso della relativa fattura;
- 3) contabilità semplificata 2017: in considerazione del fatto che durante il corrente anno le imprese in contabilità semplificata devono adottare obbligatoriamente il regime contabile per cassa la novità di cui al decreto legge n. 193-2016 in materia di scomputo delle ritenute non risulta applicabile. Per concludere si propongono due esempi pratici:
 - a) società che applica il regime contabile per competenza che ha emesso una fattura nel mese di novembre 2016 che il cliente ha provveduto a pagare nel mese di febbraio 2017 provvedendo al versamento della relativa ritenuta d'acconto nel mese di marzo 2017: la società tassa per competenza il ricavo della fattura emessa e può scomputare la ritenuta, alternativamente nel modello redditi 2017 ovvero nel modello redditi 2018;
 - b) pagamento e versamento della ritenuta avvenuti oltre il termine per la presentazione del modello dichiarativo ovvero dopo il 30 settembre 2017 la società tassa per competenza il ricavo della fattura emessa ma scomputare la ritenuta solo nel modello redditi 2018 relativo al periodo d'imposta 2017.

Celeste Vivenzi